

# **Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)**

**Modifica del 27 novembre 2000**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984<sup>1</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) è modificata come segue:

## **Capitolo 5: Limitazione dell'acquisto**

*Art. 60a* (art. 79a LPP)

<sup>1</sup> Le disposizioni seguenti si applicano al calcolo della somma massima di acquisto ammessa ai sensi dell'articolo 79a capoverso 2 LPP:

- a. l'età di pensionamento corrisponde all'età regolamentare di uscita ordinaria;
- b. il numero degli anni è arrotondato al numero intero superiore;
- c. la somma massima di acquisto ammessa è determinata separatamente per ogni evento che conduce a un bisogno di acquisto;
- d. la somma massima di acquisto ammessa è applicabile a tutti gli acquisti riconducibili allo stesso evento.

<sup>2</sup> Rientrano nelle limitazioni:

- a. gli acquisti di anni di assicurazione mancanti o volti a colmare lacune del capitale di risparmio o di copertura che consentono all'assicurato di migliorare la protezione previdenziale;
- b. gli acquisti che, in caso di aumento del guadagno assicurato, di modifica del regolamento o del piano di previdenza consentono all'assicurato di migliorare la protezione previdenziale, sempreché non siano prescritti dal regolamento;
- c. gli acquisti successivi al rimborso di un prelievo anticipato in caso di promozione della proprietà d'abitazioni con i fondi della previdenza professionale (art. 30d LPP) per colmare una lacuna esistente.

<sup>1</sup> RS 831.441.1

<sup>3</sup> Il numero di anni ai sensi dell'articolo 79a capoverso 2 LPP è calcolato come segue:

- a. per gli acquisti ai sensi del capoverso 2 lettera a, in ogni caso dall'entrata nell'istituto di previdenza;
- b. per gli acquisti ai sensi del capoverso 2 lettera b, dall'insorgere del fatto che determina l'acquisto;
- c. per gli acquisti ai sensi del capoverso 2 lettera c, dal momento in cui l'assicurato chiede l'acquisto all'istituto di previdenza.

## II

### *Modifica del diritto vigente*

L'ordinanza sul libero passaggio del 3 ottobre 1994<sup>2</sup> è modificata come segue:

#### *Art. 6a* Ammissione alle prestazioni regolamentari

L'articolo 60a dell'ordinanza del 18 aprile 1984<sup>3</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) è applicabile alla limitazione dell'acquisto delle prestazioni regolamentari complete (art. 9 cpv. 2 LFLP).

#### *Art. 12* Trasferimento

<sup>1</sup> La prestazione d'uscita può essere trasferita dall'istituto di previdenza finora competente al massimo a due istituti di libero passaggio.

<sup>2</sup> Gli assicurati possono cambiare in ogni momento l'istituto di libero passaggio o la forma di mantenimento della previdenza.

## III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

27 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>2</sup> RS 831.425

<sup>3</sup> RS 831.441.1; RU 2000 3086